

**Norme & Tributi**  
**Diritto dell'economia**

# Commercialisti, il modello delle società è la vecchia Stp

**Professioni**

Nella legge del 2011 molti aspetti che rendono difficile l'applicazione

Occorre intervenire su distribuzione degli utili e partecipazione dei soci

**Angelo Busani**

La normativa di riforma delle aggregazioni professionali tra dottori commercialisti che il Governo sarà delegato a scrivere dovrà «definire le modalità di costituzione, di gestione, nonché il funzionamento e i limiti dell'esercizio della professione in forma associata o societaria» ma «nel rispetto», oltre che del Codice civile, «dei principi» desumibili:

- dall'articolo 10 della legge 183/2011, vale a dire la disciplina delle società tra professionisti (Stp);
  - degli articoli 4 e 4-bis della legge 247/2012, cioè la normativa delle società tra avvocati (StA).
- Bisogna dunque individuare questi «principi» per immaginare il perimetro entro il quale il Governo interverrà con una legislazione di dettaglio e per ipotizzare quali altri principi potrebbero essere introdotti, a fianco e non in derogà, ai principi oggi vigenti.

**L'oggetto professionale**

Un primo tema potrebbe essere

quello dell'oggetto delle Stp, che è caratterizzato da un rigido criterio di esclusività: le Stp non possono svolgere altra attività se non la professione dei loro soci. Pertanto, nessuna attività imprenditoriale (produttiva o commerciale) ma solo, eventualmente, la prestazione di servizi che il professionista possa svolgere pur non essendo un'attività a lui «riservata»: ad esempio, la consulenza aziendale che un commercialista presta a un suo cliente.

Sempre in tema di oggetto sociale, fermo restando il principio che può essere multiprofessionale, sarebbe da risolvere esplicitamente il famoso problema della partecipazione degli avvocati alle Stp come soci professionisti: nella prassi attuale, non sarebbe consentita all'avvocato che opera nel contenzioso ma sarebbe consentita all'avvocato-consulente (quindi non al penalista-difensore, si al penalista che elabora pareri in tema di legge 231).

Altro enigma è quello che scaturisce dal confronto tra la massima libertà di associazione professionale tra commercialisti e avvocati e l'affermato divieto per gli avvocati di svolgere in una Stp ogni aspetto della loro professione.

**I soci di capitale**

La legge 183 detta il pressoché incomprensibile principio in base al quale «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». È un'espressione

che, a causa della sua grave imperfezione, ha dato luogo a una pluralità di aspri contrasti interpretativi e che è normalmente semplificata con l'affermazione (facilmente controvertibile) secondo cui i soci di capitale devono essere contenuti nel limite del terzo del capitale sociale.

La legge delegata sarà dunque l'occasione per stabilire definitivamente:

- se la quota dei soci di capitale debba effettivamente non eccedere il terzo del capitale sociale;
- quali siano i quorum per l'adozione delle decisioni dei soci e quale la massima possibile incidenza dei soci di capitale nel condizionare la formazione del quorum costitutivo e il raggiungimento del quorum deliberativo;
- se chiunque (anche non professionista) possa essere nominato come componente dell'organo amministrativo di una Stp: nulla dice la legge 183, mentre la legge 247 impone che tutti i membri del Cda debbano essere soci della StA (e avvocati in maggioranza).

**Gli utili**

Per il fatto che la legge 183 e la legge 247 nulla dispongano in ordine alla distribuzione degli utili, nella prassi si sono diffusi statuti che, approfittando di questo vuoto normativo, disarticolano in modo anche estremo (suscitando un fondato dubbio di illegittimità) la proporzionalità tra quota di capitale e quota di utile. Vedremo se anche su questo punto il legislatore delegato riterrà di dover dire la sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+FISCO**  
**AGRICOLTURA/Test sulla rendita**  
Se la rendita catastale degli immobili per produrre vegetali è maggiore rispetto al reddito dominicale, la rendita

va aumentata del 5% e divisa per 2,34. di **Alessandra Caputo** e **Marcello Valenti**  
La versione integrale dell'articolo su: [ntplu.fisco.ilsole24ore.com](http://ntplu.fisco.ilsole24ore.com)

**La commissione per i principi uniformi in tema di società**

**Gli orientamenti notarili**

Le massime pubblicate dalla Commissione società del Consiglio notarile di Milano il 22 luglio 2025 fanno il punto sulle quote dematerializzate nelle società a responsabilità limitata, in particolare:

- la massima 214 tratta delle

«Quote dematerializzate di Srl» (articolo 3, legge 21/2024; articolo 26, Dl 179/2012);

- la massima 215 tratta del «Libro soci ed esercizio dei diritti sociali in caso di quote dematerializzate di Srl» (articolo 3, legge 21/2024; articolo 26, Dl 179/2012).

## La dematerializzazione di quote delle Srl va prevista nello Statuto

**Consiglio notarile Milano**

Questa disciplina è utile soprattutto per le società con numerosi soci variabili

**Mario Notari**

Due nuove massime della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (214 e 215 del 22 luglio 2025) chiariscono i dubbi interpretativi sulle quote dematerializzate di Srl.

La cosiddetta legge Capitali dello scorso anno (legge 21/2024) ha previsto che le quote di Srl Pmi possono esistere in forma scritturale in base all'articolo 83-bis del Tuf (Dlgs 58/1998). È, quindi, consentito assoggettare in via facoltativa le quote allo stesso regime delle azioni delle Spa quotate in borsa.

Sul piano sistematico, la novità è di grande rilevanza. Le quote di Srl, che siano standardizzate e che

adottino la forma scritturale, finiscono infatti per sovrapporsi in tutto e per tutto alla nozione delle azioni di Spa con la medesima forma scritturale.

Al di là dei profili generali, la norma pone delicate questioni interpretative, che vengono esaminate dalle massime in questione. Anzitutto si afferma che la decisione volta ad adottare il regime della dematerializzazione deve necessariamente consistere in una modificazione dello statuto, mediante l'introduzione di un'apposita clausola.

La massima 214, inoltre, affronta l'aspetto forse di maggior incertezza interpretativa della novella. Si tratta della portata applicativa della dematerializzazione, al cui riguardo la massima afferma la legittimità di diverse ipotesi, che potrebbero sembrare non direttamente rientranti nella lettera della legge:

- in primo luogo, si chiarisce che non può in alcun modo distinguersi tra le categorie speciali e le quote ordinarie: anche queste ultime, infatti, se vi sono altre categorie, costituiscono una categoria, e pertanto non

vi sono motivi per negare l'ammissibilità della loro dematerializzazione;

- in secondo luogo, si afferma che la dematerializzazione può riguardare tutte le categorie di quote in cui è suddiviso il capitale sociale: non è cioè necessario che vi sia almeno una categoria di quote non dematerializzate, né al limite almeno una sola quota non dematerializzata;
- si sostiene inoltre che la dematerializzazione può essere prevista dallo statuto anche in mancanza di categorie di quote e, quindi, indistintamente per tutte le quote in cui è suddiviso il capitale;
- infine, si ammette la dematerializzazione anche per le quote prive di indicazione del valore nominale, purché rappresentanti la medesima frazione del capitale sociale, analogamente a quanto dispone, per le azioni, l'articolo 2346, comma 2, Codice civile.

Al di là degli ulteriori problemi interpretativi affrontati dalle massime, vale la pena osservare che questa forma delle quote non riguarda la maggior parte delle Srl, con pochi soci e con ridotta circolazione delle quote. Essa potrebbe invece diventare molto interessante per i casi di società con un alto numero di soci e con loro possibile variabilità, vuoi perché raccolgono capitali con forme di crowdfunding, vuoi perché si aprono a mutevoli forme di partecipazione, come avviene per consorzi in forma di Srl o per società che si ritirano dal mercato pur mantenendo molti soci.

È chiaro che in tutti in questi casi l'aspetto decisivo consista nei costi di adesione al sistema multilaterale di negoziazione (a carico della società) e al ricorso agli intermediari autorizzati (a carico dei soci). È su questo terreno che si vedrà se il nuovo istituto rimarrà sulla carta oppure rappresenterà una valida alternativa alle quote iscritte nel registro delle imprese.

Professore di diritto commerciale all'università Bocconi, **Notario** in Milano, Coordinatore della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Corsa ai fondi per digitalizzare l'intera catena di fornitura

**Incentivi**

Entro le 10 di mercoledì le richieste per le imprese del settore della logistica

**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Scade alle 10 di mercoledì 17 settembre il termine di presentazione (sulla piattaforma Ram di Logistica digitale nazionale) delle domande di ammissione alla misura «Login business» che riconosce contributi per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nel settore della logistica e del trasporto merci: il beneficio è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti per la digitalizzazione della filiera, quando in regime de minimis, oppure sino al 40% in regime di cofinanziamento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 agosto 2025). Il bando assegna 157 milioni di euro, destinati ad almeno 8.350 imprese secondo quanto indicato dal ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il 40% delle risorse è destinato prioritariamente alle regioni del Mezzogiorno.

I progetti da realizzare riguardano proprio l'acquisto o la realizzazione di piattaforme per il dialogo informatizzato con i fornitori e i clienti finali, per l'ottimizzazione dei carichi delle merci, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sistemi di pianificazione dinamica dei percorsi nonché per la dematerializzazione dei documenti (Ecmr) delle attività di trasporto merci. Quindi

anche la gestione in maniera digitalizzata della documentazione che certifica il trasporto rientra nel perimetro delle iniziative agevolabili. Progetti e investimenti per la generazione e lo scambio delle lettere di vettura in formato elettronico (Ecmr) potranno essere realizzati in conformità a quanto prevede la legge 37/2024 con cui l'Italia ha aderito al protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada.

Invece di occuparsi e preoccuparsi del recupero del documento cartaceo sottoscritto a destino, gli operatori potranno disporre di un documento autoconsistente: la Cmr elettronica permette alle parti di stabilire, di comune accordo e liberamente, le procedure utili ad individuare il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura, il modo per confermare la consegna, l'individuazione delle

modalità per assicurare l'integrità dei dati. L'unico requisito tecnologico imposto è legato all'autenticazione della lettera di vettura elettronica, a cura delle parti del contratto, utilizzando una firma elettronica avanzata.

Allo stesso modo anche le cessioni domestiche potrebbero essere tracciate avvalendosi di documenti di trasporto (Ddt) digitali sin dall'origine. Non esiste nella normativa nazionale alcuna disposizione che imponga o che abbia individuato un particolare standard tecnico o una modalità tecnologica di interscambio. Dal punto di vista tecnico, esistono già soluzioni per utilizzare file strutturati: si tratta dei messaggi Desadv (Despatch advice) e Recadv (Receipt advice) caratterizzati dall'utilizzo dell'infrastruttura Pepol per lo scambio elettronico dei dati che compongono il Ddt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE REAZIONI AL DDL COMMERCIALISTI**

### L'Unione: bene la parità generazionale

«L'introduzione di un principio come quello di parità generazionale, nonché l'introduzione di un sistema elettorale che permetta una rappresentatività ponderata tra il singolo iscritto e il voto dei componenti i Consigli degli Ordini, rappresenta per l'Unione – e ci permettiamo di dire non solo per l'Unione – un risultato di grande rilievo che necessariamente responsabilizzerà i futuri rappresentanti delle associazioni». È il commento della giunta dell'Unione nazionale giovani

dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) al progetto di legge delega di riforma dell'ordinamento approvato giovedì in Consiglio dei ministri. Continueremo a «a seguire l'iter legislativo della riforma – promette l'Ungdcec – e a dare all'occorrenza il nostro contributo». Per i tributaristi dell'Int «bene la tutela delle professioni ex lege 4/2013. Per i tributaristi non si possono attribuire riserve su attività oggi libere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ciclo di incontri ESPERIENZE A CONFRONTO**

**ACB** Academics & Consultants for Business

**25** anni

## CREA ANCORA VALORE INVESTIRE IN ESG?

**23 SETTEMBRE 2025, h 15:30 - 18:30**

In occasione del suo 25° anniversario, ACB apre ad ospiti esterni la partecipazione agli incontri formativi, in modalità webinar, del ciclo «Esperienze a confronto» solitamente riservato ai professionisti degli ACB Member.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: [eventi@acbgroupp.com](mailto:eventi@acbgroupp.com)

